

**Regolamento**  
**sulle competenze e procedure per l'utilizzo dell'importo assegnato**  
**dalla Confederazione al Cantone per l'integrazione delle persone**  
**ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti**

(del 29 aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 6 della Legge cantonale sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971;

**d e c r e t a :**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l'utilizzo dell'importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

**Destinatari**

**Art. 2** Destinatari dei provvedimenti d'integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

**Provvedimenti**

**Art. 3** L'integrazione è perseguita tramite percorsi individualizzati, comprendenti le seguenti fasi:

- a) valutazione delle potenzialità e delle lacune;
- b) orientamento verso le misure idonee a facilitare l'integrazione e accompagnamento nel percorso necessario;
- c) partecipazione alle misure d'integrazione;
- d) collocamento lavorativo o inserimento in strutture di formazione scolastica e professionale.

**Attribuzione di mandati**

**Art. 4** <sup>1</sup>Per l'offerta delle prime due fasi di cui all'art. 3 lett. a) e b), un mandato complementare è attribuito a SOS Ticino che già accompagna, dal profilo sociale, amministrativo e dell'integrazione, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti, sulla base del contratto di prestazione annuale stipulato dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

<sup>2</sup>Per la terza fase di cui all'art. 3 lett. c), è possibile fare capo all'offerta esistente di misure d'integrazione o prevederne di nuove.

<sup>3</sup>Per la quarta fase di cui all'art. 3 lett. d), è possibile far capo agli Uffici regionali di collocamento, ad altri enti che si occupano di collocamento e ai servizi della scuola e della formazione professionale.

**Organizzazione**

**Art. 5** Sono istituiti:

- a) un coordinatore operativo di progetto;
- b) una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:
  - il direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (presidente)
  - il coordinatore operativo di progetto (segretario)
  - il capo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
  - il delegato cantonale all'integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo
  - il capo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
  - il capo della Sezione del lavoro
  - il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.

**Competenze**

**Coordinatore operativo di progetto**

**Art. 6** Il coordinatore operativo di progetto è competente a:

- a) coordinare l'esecuzione del progetto e assicurare l'informazione sul suo andamento e i suoi risultati;
- b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d'integrazione individuali di cui all'art.

- 3 lett. c);  
c) assistere e informare la direzione di progetto;  
d) redigere i rapporti di cui all'art. 11.

### **Direzione di progetto**

**Art. 7** La direzione di progetto è competente a:

- a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;
- b) definire il mandato complementare a SOS Ticino per l'offerta delle misure di cui all'art. 3 lett. a) e b);
- c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l'offerta di nuove misure di integrazione e di collocamento lavorativo di cui all'art. 3 lett. c) e d), limitatamente a importi fino a fr. 10'000.--.

### **Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento**

**Art. 8** L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è competente per la gestione finanziaria dell'importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

### **Divisione dell'azione sociale e delle famiglie**

**Art. 9** La Divisione è competente a:

- a) designare il coordinatore operativo di progetto;
- b) stipulare il contratto di prestazione complementare con il SOS, scelto in virtù dell'art. 4 cpv.1, e i contratti di prestazione con altri partner esterni scelti sulla base degli art. 7 lett. c) e 10 cpv. 2.

### **Dipartimento della sanità e della socialità**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il Dipartimento è competente per l'applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

<sup>2</sup>Il Dipartimento è quindi competente a decidere i mandati per l'offerta, se non già esistente, di misure di integrazione e di collocamento lavorativo di cui all'art. 3 lett. c) e d), per gli importi compresi fra i fr. 10'000.-- e i fr. 50'000.--; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato.

### **Informazione**

**Art. 11** Semestralmente, entro la fine di marzo ed entro la fine di settembre, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all'Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo, un rapporto sugli esiti del progetto.

### **Entrata in vigore**

**Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[\[1\]](#)

Publicato nel BU **2009**, 192.

---

[\[1\]](#) Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.